

**Approvato ass.soci \_\_\_\_\_**

**S T A T U T O**

Società " **Ecoambiente**" a responsabilità limitata

**TITOLO 1°**

**DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA**

**Art.1)** - E' corrente una società a responsabilità limitata con denominazione

**"Ecoambiente S.r.l."**

La società è a totale capitale pubblico e conformata secondo il modello in house providing.

La società risulta dalla fusione tra società a loro volta già conformate a tale modello in base agli statuti approvati dai relativi enti locali soci e precisamente dalla fusione tra Ecogest s.r.l. ed ASM Ambiente s.r.l., a sua volta rinveniente dallo scorporo del ramo d'azienda di ASM Rovigo s.p.a. relativo alla gestione dei rifiuti.

La società opera in regime di continuità rispetto ad ASM Ambiente s.r.l. (già ASM Rovigo SpA) ed Ecogest s.r.l., proseguendo, nei limiti temporali consentiti dall'ordinamento, nella gestione dei servizi pubblici che risultano già affidati alle predette società sulla base delle deliberazioni amministrative, degli atti di regolazione dei rapporti e degli statuti approvati dagli enti locali soci, ferma la possibilità per le Amministrazioni pro tempore competenti di disporre nuovi affidamenti in house in favore della Ecoambiente S.r.l.

**Art.2)** - La società ha sede in Comune di Rovigo all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp.Att. Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque, purché nella Provincia di Rovigo, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato. L'Assemblea potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie o deliberare il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato, purché nel territorio della Provincia di Rovigo.

Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

**Art.3)** - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà

essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci. Rimane fermo quanto previsto all'art. 1 del presente statuto.

**Art.3 bis)** - Il presente statuto formalizza e riassume le forme di controllo analogo congiunto complessivamente esercitate dai Comuni della Provincia di Rovigo e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

I Comuni della Provincia di Rovigo effettuano il controllo analogo congiunto nei confronti della Ecoambiente S.r.l. attraverso l'attribuzione all'Assemblea societaria di specifiche competenze incidenti sulla gestione della società e di controllo sulle attività e i risultati conseguiti dall'organo amministrativo; in tal modo i Comuni esercitano in maniera congiunta, tramite l'Assemblea societaria, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il controllo analogo congiunto avviene inoltre attraverso l'Assemblea del controllo analogo disciplinata da apposita Convenzione, di durata pari a quella della società, in deroga quindi all'art. 2341-bis, comma 1 Codice Civile, che pertanto non è un organo della società.

L'Assemblea della società è vincolata a deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del controllo analogo.

L'organo amministrativo della società è vincolato a dare attuazione a quanto stabilito dall'Assemblea societaria, in caso contrario inverandosi giusta causa di revoca degli amministratori.

Gli organi della Ecoambiente S.r.l. sono tenuti a mettere a disposizione della Assemblea del controllo analogo tutto quanto ad essa occorra per l'esercizio delle sue funzioni.

## **TITOLO 2°**

### **OGGETTO**

**Art.4)** - La società, nei limiti temporali consentiti dall'ordinamento, prosegue nei servizi già svolti da ASM Ambiente s.r.l. (già ASM Rovigo SpA) ed Ecogest s.r.l. e può beneficiare di nuovi affidamenti in house dei

medesimi servizi; pertanto, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1) la gestione integrata dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi in conformità alle previsioni di cui al D.lsg. 152/06, ossia la raccolta, il trasporto, anche in conto terzi, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché la realizzazione e gestione di impianti di recupero, trattamento, trasformazione e smaltimento di rifiuti;

2) la gestione dei rifiuti speciali in conformità alla previsione di cui all'art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) la società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, nonché gestire servizi a terzi in relazione alle materie di cui al punto precedente e nei limiti di legge e regolamento per un soggetto in house providing e nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

Rientrano nelle attività di cui sopra, a titolo esemplificativo:

a) la progettazione e la direzione lavori (direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto) per la realizzazione di opere e/o impianti finalizzati alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, comprensivo delle fasi di trattamento, di recupero, ambientalizzazioni, bonifiche e di smaltimento dei rifiuti;

b) la gestione del servizio di riscossione della tassa rifiuti dagli utenti per i comuni interessati, nonché la gestione in tutte le sue fasi ed articolazioni della applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

3) altri servizi igienico-ambientali, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il servizio di emergenza neve e di disinfestazione da animali infestanti, ecc.;

4) l'acquisto, il noleggio e l'alienazione di attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti, nonché beni strumentali alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti;

5) altre attività strumentali al servizio di gestione dei rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, i servizi di

bonifica, di pesa, nonché realizzazioni tecniche specifiche, anche a favore di soggetti terzi;

6) l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci, anche per conto di terzi.

**Art.5)** - La società provvede all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione dei servizi e delle forniture in applicazione della normativa specificamente applicabile. La società è in ogni caso vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato, nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, anche a mezzo delle apposite Autorità previste dalla normativa statale e regionale che esercitano le funzioni in nome e per conto degli Enti locali associati. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la società può acquistare e vendere beni immobili e mobili, permutarli e concederli in garanzia anche ipotecaria, richiedere ed ottenere concessioni ed autorizzazioni edilizie e urbanistiche, sottoscrivendo i relativi atti e convenzioni con Comuni ed altre autorità. Potrà stipulare contratti di locazione anche finanziaria. Ancora nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e comunque nei limiti dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia reale e/o personale per debiti ed obbligazioni di terzi, ogni qualvolta l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Nei modi consentiti dall'ordinamento, la società potrà avvalersi di particolari competenze di altri soggetti, anche privati, per specifiche iniziative.

Nel rispetto dei suoi scopi statutari, la società potrà invocare ogni beneficio previsto da leggi statali o regionali per le società a totale capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché godere delle sovvenzioni, incentivi ecc. provenienti dalla U.E..

Essa, nei limiti in cui sia consentito dal modello di gestione in house providing e dalla normativa sulle partecipazioni societarie anche indirette degli enti pubblici, potrà costituire società di scopo e associazioni nonché assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società necessarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Restano espressamente escluse dal presente oggetto la raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente dell'attività di cui all'art. 4 comma II del D.L. 143/91, convertito con modifiche dalla legge 197/91, nonché l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 385/93.

### **TITOLO 3°**

#### **CAPITALE, QUOTE E RECESSO**

**Art.6)** - Il capitale è di Euro 6.140.628,22 (seimilionicentoquaratomilaseicentotrentotto/ventidue) e può essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

**Art.7)** - Il capitale sociale è diviso in quote, anche di diverso ammontare, di importo minimo di un (1) euro. Ove le quote siano di importo superiore devono essere multiple di un (1) Euro.

**Art.8)** - Soci nella società potranno essere esclusivamente enti locali della Provincia di Rovigo o corrispondente ambito territoriale stabilito in base alle leggi statali e regionali e loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale.

**Art.9)** - La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente articolo 8.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, il socio che intende cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte le proprie quote ovvero, in caso di aumento di capitale, diritti di opzione, a terzi, dovrà in primo luogo informarne tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In detta lettera dovrà essere comunicato il nome del cessionario, la compagine societaria, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento ed ogni altra

condizione rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di gradimento di cui al presente articolo.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno far valere il loro diritto di prelazione.

I soci che faranno valere i loro diritti di prelazione, saranno tenuti all'acquisto in proporzione alle quote possedute, fermo restando che il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per l'intera quota ovvero diritti di opzione offerti in cessione e che, pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuni soci, coloro che vorranno esercitare la prelazione dovranno dichiarare entro il termine suddetto la loro disponibilità ad acquistare anche le quote o diritti di opzione eventualmente rimasti inoptati.

Decorso il termine di 20 giorni senza che alcuno dei soci abbia comunicato la propria volontà di acquisto, il diritto di prelazione non potrà più essere esercitato.

Il trasferimento della quota o dei diritti di opzione è subordinato all'ottenimento del gradimento degli altri soci. Detto gradimento consisterà nell'accertamento che il cessionario risponda alle caratteristiche sopra ricordate all'articolo 8. È inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti di opzione idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico di cui al precedente articolo 8.

**Art.10)** - Il recesso, nelle ipotesi in cui compete al socio ai sensi di legge, è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la raccomandata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la quota non potrà più essere ceduta. Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini del recesso, agli artt.2473 e 2473-bis del Codice Civile.

Ciascun socio può recedere dalla società in tutti i casi in cui esso, oppure l'Amministrazione che esercita le funzioni amministrative in nome e per conto di esso, risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la

società ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci in Assemblea ai sensi del successivo art. 11, lett. d) del presente statuto o nell'Assemblea del controllo analogo.

#### **TITOLO 4°**

##### **ASSEMBLEA**

**Art.11)** - Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire ai Comuni della Provincia di Rovigo il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci è comunque vincolata a deliberare, su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza ai sensi di legge e del presente statuto, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del controllo analogo, anche ai fini del rispetto dell'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) approvazione del Bilancio d'esercizio e documenti che lo corredano ai sensi del codice civile;
- b) approvazione del Piano Industriale pluriennale e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico quali la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico finanziario;
- c) approvazione dei budget annuali comprensivi del piano occupazionale e dell'organigramma della società;
- d) esame ed approvazione della Relazione semestrale di cui all'art. 15 del presente statuto. Questa competenza ha la finalità di assicurare ai soci la verifica - anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità - dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati, al fine delle proprie determinazioni al riguardo. Ove l'assemblea verificchi scostamenti rispetto agli obiettivi programmati o situazioni di squilibrio finanziario, sottopone ove necessario all'Organo amministrativo le misure conseguenti;
- e) ove non inserite nei documenti di cui alle precedenti lettere b) e c), l'autorizzazione ad operazioni di accesso all'indebitamento, di acquisto e/o locazione e/o

vendita di immobili, fideiussioni, leasing, mutui, cessioni o affitti di aziende, superiori a Euro 1.500.000,00 nonché di acquisizione di partecipazioni in altre società o Enti;

f) nomina e revoca dei componenti dell'Organo amministrativo in conformità alla normativa vigente e dei relativi compensi; in caso di revoca gli amministratori non avranno diritto ad alcun risarcimento del danno;

g) definizione delle deleghe dell'Amministratore delegato ed eventualmente del Presidente;

h) numero, nomina e revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;

i) determinazione dei criteri per la nomina del Direttore Generale, del suo compenso e dei suoi poteri;

l) destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;

m) le modificazioni dell'atto costitutivo e le altre operazioni di amministrazione straordinaria;

n) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

o) affidamenti di servizi da parte di Enti non soci nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di in house providing.

Gli atti di cui alle precedenti lett. b) nonché d) riguardano anche eventuali società controllate e partecipate dalla Ecoambiente s.r.l., al fine di garantire la compatibilità delle predette partecipazioni societarie con il modello in house.

Fatte salve le competenze dell'Assemblea del controllo analogo, l'Assemblea societaria decide altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In fase di approvazione del bilancio, l'Assemblea dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

Nel caso in cui l'Assemblea del controllo analogo di cui al precedente art. 3-bis non riesca a deliberare con le maggioranze stabilite nell'apposita Convenzione, l'Assemblea societaria può adottare esclusivamente le delibere obbligatorie per legge.

L'Assemblea può richiedere agli altri organi della

società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

E' fatto esplicito divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art.12)** - Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rovigo.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci.

Il Presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Le assemblee sono convocate con raccomandata firmata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere a ciò delegato; essa dovrà pervenire ai soci (o consegnata a mano) almeno otto giorni prima dell'adunanza, ridotti a cinque in caso di urgenza, al domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può essere effettuata alternativamente anche a mezzo posta elettronica o fax (purché con prova certa dell'avvenuta ricezione) per i soci che abbiano a tale espresso fine indicato un'utenza fax ovvero un indirizzo e-mail, riportati a cura degli amministratori nel libro soci. I soci che non intendano indicare un'utenza telefax o e-mail, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale. In detta ultima ipotesi chi non si ritenga sufficientemente informato può opporsi alla discussione.

L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti dovrà risultare da documenti scritti.

Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea

può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto dei divieti di legge; la delega deve essere conferita per iscritto.

L'assemblea potrà essere tenuta anche mediante collegamento videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

## **TITOLO 5°**

### **AMMINISTRAZIONE**

**Art.13)** - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, di tre membri nel rispetto della normativa vigente.

Per ricoprire la carica di Amministratore Unico o di Consigliere non è richiesta la qualifica di socio.

Rimangono fermi eventuali altri limiti stabiliti da norme applicabili alle società in house providing.

Spetta all'Assemblea ordinaria la scelta sulla composizione monocratica ovvero collegiale dell'organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di nomina di organo amministrativo collegiale, dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dura in carica per 3 esercizi e

scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa e salvo revoca senza risarcimento del danno.

**Art.14)** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, previa conformi deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea del controllo analogo, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla Convenzione di cui al precedente art. 3-bis. Fermo il rispetto delle previsioni contenute nel precedente articolo 11, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 Cod. civ. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di delega all'amministrazione delegato.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente ai sensi di legge, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea del controllo analogo anche in merito al contenuto delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, limitatamente ai casi di assenza o impedimento del Presidente; non potrà essere stabilito alcun compenso aggiuntivo.

**Art.15)** - Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; la convocazione è comunque valida quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale.

La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica certificata o lettera consegnata direttamente a mani o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax e deve pervenire almeno 3 giorni prima dell'adunanza, ed, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica almeno 24 ore prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il mezzo di comunicazione deve garantire la prova certa dell'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ovunque si sia riunito, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il collegio sindacale o il revisore contabile, quando tutti i suoi membri effettivi o detto revisore siano presenti o informati della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva dei 2/3 dei componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette all'assemblea per l'approvazione e per i fini previsti dall'articolo 11 del presente statuto.

**Art.16)** - L'Organo amministrativo è investito della gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto e dall'Assemblea del controllo analogo di cui alla

Convenzione richiamata all'art. 3-bis del presente statuto.

**Art.17)** - L'Organo amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea dei soci e dall'Assemblea del controllo analogo, può nominare il Direttore Generale.

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso determinato dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge specificamente applicabili. E' espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

**Art.18)** - Il direttore generale deve essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali.

Il direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli indirizzi gestionali adottati da esso, dai soci e dagli enti locali controllanti sia in via diretta che in via indiretta. Ha la direzione interna, con poteri determinativi e di controllo sull'attività amministrativa e tecnica della Società.

Il direttore generale partecipa di diritto ai lavori del consiglio di amministrazione e, nel caso in cui egli non rivesta anche la carica di consigliere, non ha diritto di voto.

Il direttore generale può assumere la rappresentanza legale della società nei limiti delle procure conferitegli.

## **TITOLO 6°**

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**Art.19)** - La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale e negoziale e la gestione della società nei limiti dei poteri delegati.

La firma e la rappresentanza sociale spetta inoltre al Vice Presidente, nei casi indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 14.

**Art.20)** - All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche

per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. Nel caso in cui non venga nominato l'Amministratore Delegato, tali poteri sono assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente.

## **TITOLO 7°**

### **CONTROLLO DEI SOCI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

**Art.21)** - L'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa specificamente applicabile in materia di parità di genere, procederà alla nomina, ai sensi del superiore art.11 e previa delibera dell'Assemblea del controllo analogo, di un Sindaco Unico o di un Collegio Sindacale o di un Revisore quale organo di controllo.

Il collegio così nominato, o il Sindaco Unico, avrà il controllo della gestione ed il controllo contabile, salvo l'assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un revisore. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili; il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale opererà a termini di legge.

Il Sindaco Unico e i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e verrà a scadere alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica, nel rispetto delle norme specificamente applicabili.

I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici

rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'Assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

#### **TITOLO 8°**

##### **UTILI E FINANZIAMENTI**

**Art.22)** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione, redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. sull'andamento della gestione sociale.

**Art.23)** - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti ai Soci salvo diversa apposita delibera dell'Assemblea ai sensi del precedente articolo 11.

**Art.24)** - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili saranno prescritti a favore della società.

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a

fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, e finanziamenti rimborsabili nel rispetto delle norme in vigore.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.

I soci pubblici locali, a norma dell'art. 207, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali) possono rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione dei mutui destinati a investimenti.

#### **TITOLO 9°**

##### **SCIoglimento**

**Art.25)** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **TITOLO 10°**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art.26)** - Quando ciò sia consentito dall'ordinamento in relazione alle situazioni giuridiche dedotte, le controversie che potranno sorgere tra la società ed i soci, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza dal presente statuto, nei casi non vietati dalla legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme del codice di procedura civile ed in via rituale.

#### **TITOLO 11°**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art.27)** - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti e specificamente applicabili.

**Art. 28)** - Nelle more dell'attribuzione ai Comuni e della ripartizione tra di essi delle quote attualmente possedute dal Consorzio RSU nella Ecoambiente S.r.l., le delibere dell'Assemblea del controllo analogo prevista

dalla Convenzione di cui al precedente articolo 3-bis, sono vincolanti per il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, oltre che per il Comune di Rovigo, ai fini delle votazioni da esprimere nell'Assemblea della Ecoambiente s.r.l.